

ATTO DI SIGNIFICAZIONE INVITO E DIFFIDA

La Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale – SIMLII, con sede legale in Bologna, Via Pelagio Palagi, n. 9, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Francesco Violante, in accordo con il Collegio Nazionale degli Ordinari di Medicina del Lavoro MED44, con sede in Brescia, Piazzale Spedali Civili, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Pietro Apostoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Buonanno (BNNFNC74E14H501Q), sito in Roma, via Guglielmo Calderini n. 68, che a tal fine sottoscrive la presente.

Premesso che:

- il “Medico competente” è una delle principali figure cui è affidata la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81 del 2008, è definito come quel professionista sanitario in possesso dei titoli utili a soddisfare i requisiti - formativi e professionali (v. *infra* art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008) - funzionali a collaborare con il datore di lavoro, al fine di effettuare una sorveglianza sanitaria idonea a valutare i potenziali rischi per la salute dei lavoratori, come dettagliatamente specificato al successivo art. 25 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

- nell’ambito della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008, tra l’altro, è vincolante e d’importanza centrale l’esito della visita medica effettuata dal Medico competente con riferimento alla mansione specifica; esito da cui dipende alternativamente il giudizio di idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con eventuali prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, entro limiti temporali; inidoneità

permanente;

- ai fini dell'esercizio delle funzioni di Medico competente, il Legislatore prescrive il comprovato possesso dei requisiti sopra accennati <<al duplice scopo di rendere effettivo il servizio svolto dal medico incaricato a tutela della salute dei lavoratori e di individuare un soggetto che, in quanto responsabile civilmente e penalmente del suo operato, non può che essere effettivamente dotato delle competenze necessarie allo scopo>> (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 29/07/2014, n. 2023);

- il complesso delle disposizioni dettate in argomento dal D.Lgs. n. 81 del 2008 conferma che le conoscenze mediche e tecnico-scientifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente attengono alla specifica materia della Medicina dei lavoro;

- in particolare, l'art. 39, co. 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della Medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);

- l'art. 38, co. 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che: i) per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente, è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo e che: ii) i crediti previsti dal programma triennale devono essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Considerato che:

- ai fini dell'esercizio delle funzioni di Medico competente occorre quindi una specifica preparazione più affine alla Medicina del lavoro che ad altre specializzazioni della macro-area "sanità pubblica" (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 04/08/2015, n. 10661);

- tale diversificazione non comporta disparità di trattamento tra medici specializzati in Medicina del lavoro e altri medici specializzati in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, non riscontrandosi alcuna violazione degli artt. 3, 4, 41 e 76 Cost. (in argomento, cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 18/03/2013, n. 1579; T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 14/02/2011, n. 115;);

- anzi, il diverso corso e tipologia di studi per conseguire la specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori è circostanza tale di per sé sola a giustificare il diverso trattamento con gli specialisti in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale ai fini dell'esercizio della professione di Medico competente (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22/03/2011, n. 2466).

Ritenuto, infatti, che:

- il D.I. adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute in data 4.02.2015 ("Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria") annovera nella classe di specializzazioni denominata "sanità pubblica" le seguenti tipologie: Igiene e medicina preventiva, Medicina del lavoro, Medicina legale (ed inoltre: Statistica sanitaria e biometria), prevedendo un "tronco comune" di obiettivi formativi e, tuttavia, distinguendo in maniera netta, per ciascuna tipologia di specializzazione, i profili di apprendimento;

- le tre classi di specializzazione dell'area "sanità pubblica" citate si differenziano inoltre grandemente per ciò che attiene agli obiettivi formativi di base, a quelli della tipologia di scuola, a quelli c.d. integrativi, nonché per quanto riguarda le attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche di ciascuna tipologia (cfr. D.I. 4.02.2015 cit. e vedi Allegato, pag. 129 e ss.);

Considerato che:

- per le ragioni sopra esposte, l'art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008, stabilisce che i medici in possesso del diploma di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale sono tenuti, al fine di svolgere le funzioni di medico competente, a frequentare il percorso formativo universitario definito con D.I. adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute in data 15.11.2010 ("Master abilitante per le funzioni del medico competente");

- i medici che svolgono l'attività di medico competente, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal citato art. 38, del D.Lgs. n. 81 del 2008, sono iscritti in un apposito elenco, istituito con D.M. 4.03.2009 e succ. mod. int. e tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento, svolgendo altresì funzione di controllo del possesso e del mantenimento dei requisiti (cfr. art. 3, D.M. 4.03.2009);

- detto elenco è costituito allo scopo di <<permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni

di salute e sicurezza dei lavoratori. Tale essendo la *ratio* sottesa alla previsione, è agevole concludere che l'iscrizione nell'elenco di soggetti, che poi non potrebbero esercitare per non aver frequentato il corso formativo (*di cui al citato D.I. 15.11.2010, ndr*), non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo programmato>>> (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22/03/2011, n. 2466).

Ritenuto che:

- l'art. 2, co. 1, del citato D.I. 15.11.2010 stabilisce che le università predispongono l'ordinamento didattico del suddetto corso di studio (Master di II livello abilitante per le funzioni di medico competente) con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari necessari e del numero di CFU assegnati a ciascuno di essi, al fine di perseguire i seguenti obiettivi formativi: a) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; b) l'individuazione, la misura e la valutazione dell'entità dei rischi da lavoro (processi produttivi, organizzazione del lavoro, ambiente, tossicologia occupazionale, ergonomia del posto di lavoro e attrezzature, misure organizzative e stress); c) la protezione e prevenzione ambientale e individuale; d) l'informazione e la formazione dei lavoratori; e) le relazioni e i rapporti con i lavoratori, il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, gli organi di vigilanza, gli altri enti istituzionali;

- l'art. 2, co. 2, del citato D.I. 15.11.2010 stabilisce che il corso di studio deve avere i seguenti contenuti: la normativa per la sicurezza sul lavoro e l'individuazione e valutazione dei rischi; i rapporti con gli enti istituzionali deputati; la sorveglianza sanitaria: clinica, fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro correlate, monitoraggio individuale e di gruppo

di esposti a fattori di rischio occupazionale, raccolta e lettura di dati epidemiologici; la documentazione sanitaria: obiettivo gestione della cartella sanitaria e di rischio; promozione della salute; monitoraggio biologico;

- l'art. 4, del citato D.I. 15.11.2010 stabilisce che: *i)* il Master abilitante per le funzioni del medico competente, riservato esclusivamente agli specialisti in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, può essere attivato solo dalle Università sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e che *ii)* le attività formative sono svolte presso la Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro, con la collaborazione delle Scuole di specializzazione in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale.

Considerato che:

- le Università godono di autonomia nella determinazione dei contenuti didattici e degli obiettivi formativi relativamente all'offerta dei propri corsi / Master di I o II livello, risultando tenute al rispetto, tra gli altri, dei provvedimenti di legge e regolamentari in materia, quali esemplificativamente il D.M. n. 509 del 3.11.1999, il D.M. n. 270 del 22.10.2004, nonché i Regolamenti Didattici di Ateneo, i Regolamenti per l'istituzione di corsi / Master universitari di I o II livello, le deliberazioni e/o i pareri dei competenti Organi universitari, i Decreti Rettorali con i quali vengono di volta in volta attivati i corsi / Master universitari, previa approvazione dei relativi statuti o regolamenti;

- tuttavia, l'offerta formativa da mettere a disposizione presso gli Atenei nazionali che intendano attivare il Master di II livello abilitante per le funzioni del Medico competente dovrebbe altresì conformarsi in maniera uniforme sul territorio nazionale, per tutto quello che attiene all'organizzazione, agli

obiettivi formativi e al percorso didattico, all'impianto determinato dalle

pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 2008 (segnatamente, artt. 2, 25,

38, 39, 41) e del D.I. 15.11.2010;

- invece, l'esame dell'offerta formativa, didattica e professionalizzante,

attualmente disponibile presso gli Atenei che hanno attivato il Master di II

livello abilitante per le funzioni del Medico competente, consente di

osservare:

A) corsi organizzati per moduli e altri per settore scientifico disciplinare

(SSD), o con sistema misto, con enfasi sull'affinità fra le tre specializzazioni

della classe "sanità pubblica" (Medicina del lavoro, Igiene e medicina

preventiva e Medicina legale), che determina confusione circa i compiti e le

responsabilità dei singoli docenti afferenti a ciascuna classe di

specializzazione, in un contesto che si manifesta incompatibile con la *ratio*

del D.I. 15.11.2010 e con la riferita giurisprudenza in materia, che, al

contrario, stabiliscono la "specialità" della Medicina del lavoro, rispetto alle

altre due citate specializzazioni dell'area "sanità pubblica", esclusivamente

con riferimento alla funzione attribuita dal Legislatore al Master di II livello

di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008, che consiste nell'abilitare,

attraverso la frequenza obbligatoria di un corso di 1500 ore e 60 CFU, gli

specialisti in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale alla

professione di Medico competente, consentendone l'iscrizione nell'apposito

elenco di cui al D.M. 4.03.2009;

B) (in connessione con quanto riferito al punto precedente) una distribuzione

dei crediti formativi universitari (CFU) e/o una composizione dell'impegno

didattico (tra didattica formale, seminari, esercitazioni pratiche, stage,

tirocinio, attività a piccoli gruppi, tutorato, etc.) non proporzionata e, in taluni casi, pressoché paritetica fra le tre discipline delle specializzazioni della classe “sanità pubblica” (Medicina del lavoro, Igiene e medicina preventiva e Medicina legale), situazione quest’ultima altrettanto incompatibile con la *ratio* del D.I. del 15.11.2010 e con l’impianto normativo determinato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, secondo cui, in merito all’obbligo di formazione continua dei medici, coloro che svolgono la professione di Medico competente devono conseguire i crediti previsti dal programma triennale nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” (cfr. art. 38, co. 3 cit.);

C) la programmazione del Master di II livello abilitante per le funzioni di medico competente presso sedi universitarie in cui non è attivata una scuola di specializzazione in Medicina del lavoro, con evidente violazione del disposto dell’art. 4 del D.I. 15.11.2010, da intendersi disciplina speciale rispetto alle norme e regolamenti che consentono alle Università di determinarsi autonomamente nell’organizzazione dei propri corsi / Master e di collaborare tra loro, anche su base convenzionale, dovendosi ribadire la funzione “abilitante” del Master previsto dall’art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e disciplinato dal D.I. 15.11.2010, il cui conseguimento consente l’esercizio di una professione, qual è quella del Medico competente, direttamente connessa con la superiore esigenza di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 32 Cost.); di qui, l’esercizio di una “funzione” da parte del medico privato (Medico competente), che collaborando con il datore di lavoro, svolge altresì un compito di rilevanza pubblicistica;

D) la programmazione del Master di II livello abilitante per le funzioni di

medico competente presso sedi universitarie in cui è attivata una scuola di specializzazione in Medicina del lavoro, ma nelle quali, in virtù della riferita enfasi circa l'affinità tra le specializzazioni dell'area "sanità pubblica" e dell'organizzazione in macro-dipartimenti dell'offerta didattica, nei quali confluiscono docenti delle tre menzionate specializzazioni (Medicina del lavoro, Igiene e medicina preventiva e Medicina legale), viene indistintamente assegnato il compito di definire, coordinare e di assumere la responsabilità dell'offerta formativa, relativa al Master di II livello abilitante per le funzioni del Medico competente, ai titolari di insegnamenti in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, con inversione del rapporto di collaborazione stabilito nel D.I. 15.11.2010 (art. 4 cit.), che riserva, al contrario, alla Medicina del lavoro e alla relativa Scuola di specializzazione e/o propri docenti in seno al dipartimento "sanità pubblica" ove istituito, un ruolo primario di iniziativa, istruzione-ideazione, prestazione e controllo dell'offerta didattica, rispetto al quale le altre due specializzazioni in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale si pongono in posizione dichiaratamente "collaborativa".

Considerato che:

- l'esperienza quale Medico competente, protratta per un periodo di almeno un anno nel triennio antecedente all'entrata in efficacia del D.I. 15.11.2010, che consente, in via derogatoria e transitoria, agli specialisti in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale di essere iscritti nell'elenco di cui al D.M. 4.03.2009, senza attendere al Master di II livello previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008, non è elemento sufficiente a giustificare *mutatis mutandis* la legittimazione del Professore Ordinario e/o del docente in Igiene

e medicina preventiva e in Medicina legale, che sia anche un esperto Medico competente, ad assumere un ruolo di governo dell'iniziativa formativa universitaria abilitante alle funzioni di Medico competente (Master di II livello), diversamente abdicandosi aprioristicamente alla primazia della materia Medicina del lavoro rispetto alle altre due specializzazioni dell'area denominata "sanità pubblica", riconosciuta invece *expressis verbis* dal Legislatore dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.I. 15.11.2010, nonché dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 18/03/2013, n. 1579);

- dunque, il Professore Ordinario e/o il docente in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale deve, con riferimento esclusivo alla vicenda dell'istituzione e del funzionamento del Master di II livello abilitante per le funzioni di Medico competente, comunque porsi in posizione di collaborazione rispetto al collega della disciplina Medicina del lavoro, anche se egli sia un Medico competente esperto ed iscritto come tale nell'elenco di cui al D.M. 4.03.2009.

Ritenuto che:

- la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), fondata nel 1919, ha lo scopo statutario, tra l'altro, di promuovere e tutelare la Medicina del lavoro e dell'Igiene industriale in Italia a livello scientifico, culturale, tecnico, professionale, legislativo, normativo; nonché di contribuire al progresso, allo sviluppo ed alla diffusione dei principi e fondamenti scientifici nel campo della Medicina del lavoro e dell'Igiene industriale e delle applicazioni pratiche che da essi conseguono; e ancora, di sollecitare, promuovere, ispirare e favorire l'emanazione e l'attuazione di misure

(normative, legislative, tecniche, assistenziali, sociali, contrattuali) indirizzate a prevenire gli infortuni e le malattie da lavoro e ad adattare le condizioni e l'organizzazione del lavoro al lavoratore al fine di mantenere e promuovere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutti gli ambienti e le forme di organizzazione del lavoro; ed infine, di concorrere all'informazione, aggiornamento, formazione dei laureati in Medicina e chirurgia, degli specialisti in Medicina del lavoro, dei medici competenti, dei laureati in tecniche della prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro, del personale infermieristico, assistenziale e laureato nei corsi delle professioni sanitarie, del personale diplomato e laureato nelle discipline tecniche e biologiche coinvolte nelle attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) è legittimata a tutelare gli interessi professionali, scientifici, culturali, tecnici, legislativi, normativi dei medici del lavoro e dei medici competenti e, quindi, a promuovere ogni iniziativa atta sollecitare la corretta applicazione o la revisione delle norme poste per la disciplina dell'istituzione e dell'attuazione del Master di II livello abilitante per le funzioni di medico competente, previsto dall'art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.I. 15.11.2010.

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato, la **Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, in accordo con il **Collegio Nazionale degli Ordinari di Medicina del Lavoro MED44**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

SIGNIFICA

al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* e al Ministero della Salute in persona del Ministro *pro tempore* che:

- l'attuazione del D.I. 15.11.2010 "Master abilitante per le funzioni del medico competente", previsto dall'art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008, per l'abilitazione degli specialisti in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale all'esercizio della professione di Medico competente (art. 25, D.Lgs. n. 81 del 2008), previa iscrizione nell'elenco di cui al D.M. 4.03.2009, da parte delle Università che hanno avviato, in base ai propri regolamenti, nell'esercizio legittimo della autonomia, il relativo corso di studi, non appare improntata sul territorio nazionale a criteri di uniformità, riscontrandosi differenze notevoli nell'organizzazione dei corsi, negli obiettivi formativi, nei contenuti e nelle caratteristiche dell'offerta didattica;

- in particolare, per le ragioni meglio espresse nella narrativa che precede, la Medicina del lavoro e la relativa tipologia di specializzazione, che, pur essendo inserita per affinità nella macro-area "sanità pubblica" (cfr. D.I. 4.02.2015 e Allegato, pag. 129 e ss.), riveste, per volontà del Legislatore, un ruolo primario e sovraordinato nella ideazione e produzione dell'offerta formativa dei Medici competenti, rispetto alle altre discipline della stessa area "sanità pubblica", è sovente confinata da parte dei singoli Atenei che offrono il Master di II livello, abilitante per le funzioni del Medico competente, in una posizione subordinata nei confronti delle discipline di cui alla specializzazione in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale;

- ciò, oltre a non essere conforme al dato letterale e alla *ratio* della normativa

di cui al D.I. 15.11.2010 e al D.Lgs. n. 81 del 2008, come interpretata alla luce della giurisprudenza amministrativa, ha un impatto diretto sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, fine ultimo dell'esercizio delle funzioni da parte del Medico competente, risultando non univocamente ed obiettivamente verificabile a posteriori, tenuto conto pure del valore legale del titolo (Master), il bagaglio di competenze - accademiche e professionali - acquisite dai masterizzandi specialisti in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale, che vengono iscritti nell'elenco di cui al D.M. 4.03.2009, al termine del percorso formativo abilitante (*recte* professionalizzante) di cui all'art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008; percorso, come detto, palesemente disomogeneo in ambito nazionale e all'interno del quale la disciplina della Medicina del lavoro non assurge al rango primario, pur essendo maggiormente affine delle altre due specializzazioni dell'area "sanità pubblica" alle funzioni del Medico competente;

- tale situazione è frutto della insufficiente determinazione dei contenuti didattici e degli obiettivi formativi da parte del D.I. 15.11.2010 "Master abilitante per le funzioni del medico competente", il quale viene attuato dalle Università mediante pedissequa, ma soltanto formale, dichiarazione di rispetto contenuta negli atti istitutivi dei singoli Master di II livello, che, tuttavia, dispiegano l'offerta formativa con modalità concrete che frustrano lo scopo perseguito dal Legislatore con l'art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

INVITA

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*:

- a vigilare, nell'ambito delle funzioni di controllo che gli sono proprie in

materia (cfr. specificamente l'art. 3 del D.I. 15.11.2010), sulle Università che attivano annualmente e/o intendono attivare per il futuro il Master di II livello abilitante per le funzioni di Medico competente, adottando le opportune iniziative di indagine preventiva, anche acquisendo il parere del Consiglio Universitario Nazionale - CUN e confrontandosi con le associazioni di categoria, come la Scrivente e con il Collegio dei Professori Ordinari e dei docenti universitari di Medicina del lavoro, volte all'adozione di provvedimenti espliciti di diniego e/o di sospensione dell'efficacia e/o di revoca degli atti e provvedimenti con i quali si intendano attivare o siano stati attivati corsi Master di II livello abilitanti per le funzioni di Medico competente in spregio della normativa meglio descritta nelle premesse del presente atto;

- (richiamato l'art. 97 Costituzione e il principio di partecipazione dei portatori di interessi convergenti collettivi nell'adozione di provvedimenti regolamentari, nell'ambito di delega legislativa, da attuare attraverso un ulteriore momento discrezionale-tecnico da parte dei singoli enti universitari, come in fattispecie) ad attivare tempestivamente un'iniziativa di revisione dei contenuti del D.I. 15.11.2010 "Master abilitante per le funzioni del medico competente", che, a distanza di oltre sei anni dall'adozione, anche in considerazione del nuovo assetto dell'area delle specializzazioni in medicina denominata "sanità pubblica", apporta nell'Ordinamento una formulazione dei contenuti didattici e degli obiettivi formativi non idonea a tutelare la Medicina del lavoro e i propri specialisti, storicamente deputati ad assolvere alle funzioni del Medico competente, a conclusione di un percorso universitario quinquennale, nei confronti degli altri specialisti in Igiene e

medicina preventiva e in Medicina legale che, nel corso di un periodo annuale, grazie a un Master di II livello di 1.500 ore e 60 CFU, a forte prevalenza degli insegnamenti teorico-pratici della Medicina del lavoro, dovrebbero acquisire tutte le nozioni e capacità professionali dei primi, né consente di ritenere le prestazioni di cui alla c.d. sorveglianza sanitaria, in tutte le condizioni concrete di lavoro, offerte nel rispetto di un livello qualitativo sufficiente a garantire la salute dei lavoratori.

INVITA ALTRESI'

(per le medesime ragioni di cui sopra) il Ministero della Salute in persona del Ministro *pro tempore*:

- a predisporre controlli accurati circa i requisiti dichiarati dagli interessati in sede di iscrizione nell'elenco di cui al D.M. 4.03.2009, verificando il *curriculum* di studi proposto dall'Università che ha rilasciato all'istante il titolo di Master di II livello abilitante per le funzioni di Medico competente e ricercandone la conformità sostanziale con le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 2008 (artt. 2, 25, 38, 39 e 41) e del D.I. 15.11.2010;

- ad attivarsi con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in merito alla revisione dello stesso D.M. 4.03.2009, compatibilmente con quella qui richiesta del D.I. 15.11.2010, il quale è, allo stato paradossalmente, successivo al primo ed è privo di disposizioni di coordinamento.

DIFFIDA

- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* dall'approvare, anche tacitamente o per fatti concludenti e/o dal consentire l'entrata in efficacia (art. 3, del D.I. 15.11.2010) degli statuti o regolamenti o provvedimenti comunque

denominati, istitutivi di nuovi corsi / Master di II livello abilitanti per le funzioni di Medico competente (art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 81 del 2008; D.I. 15.11.2010), proposti da Università che non siano sede della facoltà di Medicina e chirurgia e presso le quali non sia attivata una scuola di specializzazione in Medicina del lavoro, ovvero, in ogni caso, delle proposte formative universitarie abilitanti alle dette funzioni di Medico competente attuate - anche attraverso accordi o convenzioni inter-universitarie - presso Università sedi della facoltà di Medicina e chirurgia, ma sotto il coordinamento e/o con la responsabilità - ideativa e prestazionale - prevalente di specialisti in Igiene e Medicina preventiva o in Medicina legale, anche nell'ambito di dipartimenti od organizzazioni strutturali universitarie, comunque definitive e denominate, rientranti nell'area delle specializzazioni in "sanità pubblica", ovvero ancora delle medesime proposte formative universitarie abilitanti alle funzioni di Medico competente che non rispecchino in concreto gli obiettivi formativi e i contenuti didattici prescritti dal D.I. 15.11.2010, stante la mancanza di proporzionalità tra attività accademiche e professionalizzanti afferenti alla Medicina del lavoro (che devono ragionevolmente essere superiori al 70% del totale) e altre attività afferenti tipicamente alle specializzazioni in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale, ritenuta, a tal specifico ed esclusivo riguardo e, dunque, con riferimento all'art. 38, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al D.I. 15.11.2010, la maggiore affinità della Medicina del lavoro e dei propri specialisti alle funzioni del Medico competente e all'attività di sorveglianza sanitaria;

- il Ministero del Lavoro in persona del Ministro *pro tempore* dal continuare a consentire l'iscrizione nell'elenco di cui al D.M. 4.03.2009 (e succ. mod. e

int.) degli specialisti in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale che abbiano conseguito il titolo di Master di II livello abilitante per le funzioni di Medico competente presso le Università che non siano sede della Facoltà di Medicina e chirurgia o che siano sede della Facoltà di Medicina e chirurgia, ma non siano dotate di una scuola di specializzazione in Medicina del lavoro o che siano dotate della scuola di Medicina del lavoro, anche in ragione di accordi o convenzioni con altre Università, ma che ideino, coordinino e realizzino prestazioni formative - accademiche e/o professionalizzanti - ricorrendo prevalentemente a Professori ordinari e/o docenti afferenti alle specializzazioni in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale, ovvero in tutti i casi in cui i contenuti didattici e gli obiettivi formativi concretamente implementati nel piano di studi siano tali da non garantire il 70% delle attività nella disciplina della Medicina del lavoro.

Roma, 23 gennaio 2017

Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)

Il Presidente e legale rappresentante

Collegio Nazionale degli Ordinari di Medicina del Lavoro MED44

Il Presidente e legale rappresentante

Avv. Francesco Buonanno

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale

(SIMLII) in persona del suo Presidente e legale rappresentante e dell'avv.

Francesco Buonanno io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso

l'UNEP della Corte di Appello di Roma ho notificato il suesteso atto a:

- al **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** in persona del

Ministro *pro tempore* con sede in 00153-Roma, viale Trastevere n. 76/A, ivi

consegnandone copia a mani di

- al **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** in persona del

Ministro *pro tempore* con sede in 00153-Roma, via Michele Carcani, n. 61,

ivi consegnandone copia a mani di

- al **Ministero della Salute** in persona del Ministro *pro tempore* con sede in

00153-Roma, Lungotevere Ripa n. 1, ivi consegnandone copia a mani di

- al **Ministero della Salute** in persona del Ministro *pro tempore* con sede in

00144- Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5, ivi consegnandone copia a mani di

- alla **Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI** in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00186-

Roma, Piazza Rondanini, n. 48